



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 23.5.2012  
C(2012) 3072 final*

*Sen. Renato SCHIFANI,  
Presidente  
Senato della Repubblica  
Palazzo Madama  
IT – 00100 ROMA*

*Signor Presidente,*

*la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali {COM(2011) 353 definitivo}<sup>1</sup>.*

*Nelle sue conclusioni il Senato della Repubblica sostiene che la prevista abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine<sup>2</sup>, di cui si legge all'articolo 17, paragrafo 2, della proposta, costituisce una violazione del principio di sussidiarietà.*

*La Commissione propone che l'indicazione dell'assenza di glutine negli alimenti continui ad essere disciplinata a livello di Unione. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulle salute fornite sui prodotti alimentari<sup>3</sup>, come inizialmente proposto dalla Commissione, o nell'ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori<sup>4</sup>, come attualmente dibattuto in sede di Consiglio. In base agli esiti di tale dibattito, la Commissione includerà le espressioni "senza glutine" e "a contenuto molto basso di glutine" e le relative condizioni d'uso in uno dei due quadri di riferimento succitati prima dell'entrata in vigore del proposto regolamento.*

*Pertanto la Commissione non può considerare fondato, nel presente caso, l'argomento della violazione del principio di sussidiarietà.*

*Il Senato sostiene inoltre che la prevista abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 viola il principio di proporzionalità nella misura in cui non tiene in sufficiente considerazione la tutela della salute pubblica.*

*La Commissione riconosce l'assoluta necessità dei celiaci di avere informazioni chiare riguardanti il contenuto in glutine degli alimenti ed è per questo motivo che ha adottato*

---

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0353:FIN:IT:PDF>

<sup>2</sup> GU L 16 del 21.1.2009, pag. 5.

<sup>3</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

<sup>4</sup> GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

nel gennaio 2009, con il regolamento (CE) n. 41/2009, norme specifiche che armonizzano l'indicazione dell'assenza di glutine.

Il regolamento stabilisce specifici requisiti da rispettare al fine di poter etichettare volontariamente gli alimenti secondo la dicitura "senza glutine" (se il contenuto di quest'ultimo non è superiore a 20 mg/kg) o "con contenuto di glutine molto basso" (se il suo contenuto non è superiore a 100 mg/kg).

È importante notare che, ai sensi del regolamento (CE) n. 41/2009, la dicitura "senza glutine" può già essere utilizzata per i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e per quelli di consumo corrente. Pertanto, la proposta, pur abolendo il concetto di "prodotto dietetico" semplificherà l'applicazione di dette norme mantenendo invariato il livello di protezione dei celiaci.

A livello dell'Unione verrà mantenuto lo stesso grado elevato di tutela della salute umana poiché le condizioni d'uso stabilite dal regolamento (CE) n. 41/2009 continueranno ad applicarsi senza interruzioni, sia pur nell'ambito di un diverso quadro legislativo.

Inoltre, la Commissione fa notare che le norme vigenti e quelle proposte non riguardano né il rimborso né il sovvenzionamento di prodotti da parte dei servizi sanitari nazionali, questione prettamente di competenza degli Stati membri.


Il regolamento proposto non impedirebbe ad uno Stato membro di mantenere in vigore o di introdurre un sistema di rimborso o sovvenzionamento di certe categorie di prodotti a prescindere dal fatto che le stesse categorie siano o meno regolate dalla presente proposta.

Occorre altresì notare che la Commissione ha adottato nel 1996 norme specifiche<sup>5</sup> che si applicano a prodotti presentati come "sostituti di un pasto per il controllo del peso" e come "sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso". Il regolamento (CE) n. 1924/2006 ha poi riconosciuto agli operatori la possibilità di fornire indicazioni sulla salute concernenti "il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare".

Pertanto, ai fini della certezza del diritto, della semplificazione e della coerenza della legislazione dell'Unione, è necessario che tali diciture siano regolate unicamente dal regolamento (CE) n. 1924/2006.

Mi auguro che questi chiarimenti siano utili per rispondere alle preoccupazioni sollevate nel parere del Senato della Repubblica e che in futuro il nostro dialogo politico prosegua su tali importanti temi.

Voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della mia più alta stima.

  
Maroš Šefčovič  
Vicepresidente

---

<sup>5</sup> GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.